

REGOLAMENTO (CE) N. 2858/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti i regolamenti (CE) n. 2290/2000 ⁽¹⁾, (CE) n. 2435/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 2851/2000 ⁽³⁾ che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria, con la Romania e con la Polonia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3 di tali regolamenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/98 ⁽⁵⁾, gestisce i contingenti di conserve di funghi previsti per la Polonia, la Romania e la Bulgaria rispettivamente agli allegati II, V e VI, del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 ⁽⁷⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2851/2000 e sostituito dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 per quanto concerne rispettivamente la Bulgaria, la Romania e la Polonia. Le concessioni tariffarie summenzionate relative alle conserve di funghi vengono riprese, senza alcuna modifica, dai regolamenti (CE) n. 2290/2000 e (CE) n. 2435/2000 per i prodotti originari della Bulgaria e della Romania, da un lato, e sono concesse senza limitazioni quantitative dal regolamento (CE) n. 2851/2000 per i prodotti originari della Polonia, dall'altro. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2125/95, depennando qualsiasi riferi-

mento alla Polonia, tranne quello dell'articolo 5 che riguarda le domande di titoli da parte di importatori tradizionali, per adeguarlo a queste nuove disposizioni.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Sono aperti, conformemente alle modalità d'applicazione definite dal presente regolamento, i contingenti tariffari indicati nell'allegato I e riguardanti conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30.

2. L'aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 90 40 (numero d'ordine 09.4062) e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (numero d'ordine 09.4063). Per i suddetti prodotti originari della Bulgaria (numero d'ordine 09.4725) o della Romania (numero d'ordine 09.4726) è tuttavia applicabile un'aliquota unica dell'8,4 %.

- 2) All'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, è depennato il riferimento alla «Polonia».

- 3) All'articolo 10, paragrafo 3, sono depennati i termini «della Polonia».

- 4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽³⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.